



TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

IN BREVE

Riferimenti:
 art. 23, Tariffa D.P.R. 641/1972
 art. 13-bis D.lgs. 472/1997
 CM 03.05.1996, n. 108/E
 RM 20.11.2000, n. 170/E

Le società di capitali entro il 16.03.2026 sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale al 01.01.2026.

Il **16 marzo 2026** scadrà il termine di versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali tenuti da società di capitali. Ai fini del pagamento della tassa annuale, per società di capitali devono intendersi soltanto **le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata**, con esclusione quindi delle società cooperative e di quelle di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato e dei consorzi che non assumono la forma di società consortili. Risultano esonerate anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Sono interessate al pagamento le **società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali**, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile (circolare 108/E/1996). Sono escluse le società di capitali dichiarate fallite.

L'ammontare della tassa dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine utilizzate, è indicato nella seguente tabella riepilogativa:

| TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI | | |
|--|--------------------|--|
| SOGGETTI OBBLIGATI | IMPORTO | MODALITA' DI VERSAMENTO |
| Società di capitali con capitale sociale al 01.01.2026 inferiore o uguale ad Euro 516.456,90 | Euro 309,87 | Mod. F24 sezione Erario Codice tributo 7085 Periodo 2026 |
| Società di capitali con capitale sociale al 01.01.2026 superiore ad Euro 516.456,90 | Euro 516,46 | |

Nel caso in cui, successivamente al 01.01.2026, intervenga una **variazione del capitale sociale** o del fondo di dotazione che influenzi l'importo della tassa sui libri sociali, di detta variazione non si dovrà tener conto nell'effettuare il versamento della tassa per l'anno in corso, in quanto la data a cui fare riferimento per il calcolo della tassa annuale è il 1° gennaio; per contro la modifica in esame assumerà rilevanza solo per il versamento della tassa sui libri sociali dell'anno successivo, ossia il 2027.

Per le **società costituite nel 2026** il pagamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali - c/c postale n. 6007. Per gli anni successivi il versamento avviene tramite il mod. F24 nel rispetto degli ordinari termini previsti.

Relativamente ad una **società costituita a fine 2025** (es. 15.11.2025) con chiusura del primo esercizio al 31.12.2026, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d'imposta: in sede di costituzione ha versato la tassa dovuta per il 2025, entro il 16.3.2026 dovrà versare quanto dovuto per il 2026.

La tassa vidimazione libri sociali è **deducibile** ai fini IRES e IRAP.

Vi consigliamo di effettuare il versamento con apposito modello F24, separato rispetto al versamento di altri tributi e contributi, tenendo conto che la prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al Notaio/Registro Imprese in sede di richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026. Il controllo dell'avvenuto versamento può essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti/verifiche.

La tassa annuale può essere compensata con altri tributi e contributi risultanti a credito del contribuente.

In caso di **omesso/ritardato versamento** della tassa annuale risulta applicabile la regola generale art. 13 D.P.R. 471/1997 (c.d. ravvedimento operoso) secondo cui la sanzione è pari a:

- 25% dell'importo dovuto;
- 12,5% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 0,83% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

N.B. L'Agenzia delle Entrate ed alcune CCIAA indicano nei rispettivi siti web che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% della tassa stessa, come previsto dal soppresso comma 1, art. 9, D.P.R. 641/1972. Ciò si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento.

L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale pari al 1,6% dall'1.1.2026.

La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il mod. F24, mentre la sanzione tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati: codice ufficio "RCC", causale "SZ", anno di riferimento es. 2026, codice tributo "678T".

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Martina Banfi

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125